



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 19/19/DSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA PARZIALE OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE N.
38/18/DSP, PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA
LICENZA INDIVIDUALE**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito, “Legge n. 689/1981”);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 385/13/CONS, del 20 giugno 2013, recante “*Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del Servizio universale postale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la contestazione n. 26/18/DSP del 10 settembre 2018, notificata il medesimo giorno, con la quale è stata contestata la violazione degli obblighi inerenti

all'espletamento del servizio universale nel Comune di Thiene (VI) e nel Comune di Pomigliano D'Arco (NA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 1, 5, lettera b) e dell'art. 3, comma 8, lettere a) e d) del D. lgs. 261/99;

VISTA la nota del 12 febbraio 2019, con cui la Società ha comunicato di essersi avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, tramite la disposizione di un bonifico bancario, effettuato in data 30 gennaio 2019, a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, per un importo pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), per due delle tre violazioni contestate nel citato atto di contestazione e, segnatamente, per quelle relative ai disservizi verificatisi, rispettivamente, nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI) e nel Comune di Belpasso (CT);

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per le suddette due violazioni;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 38/18/DSP nei confronti di Società Nexive S.p.A., con sede legale in Via Fantoli 6/3, 20138 Milano, è archiviato in quanto la predetta Società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta per le violazioni degli obblighi inerenti alla licenza individuale per i disservizi verificatisi nei Comuni di Borgo San Lorenzo (FI) e di Belpasso (CT), ai sensi dell'art. 21, comma 6, del decreto legislativo 261/1999.

Il presente atto è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il Direttore
Claudio Lorenzi